



DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale di una dipendente della Provincia Autonoma di Trento

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto della Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76;

Visto in particolare l'art. 10 – Passaggio diretto di personale – il quale prevede che:

- è consentita la copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla corrispondente posizione professionale, previa domanda di trasferimento e relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 2);
- nel caso di passaggio diretto di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, il principio della proporzionale linguistica va rispettato in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva (comma 3);
- al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 (comma 4);

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, in base al quale il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con l'amministrazione di destinazione; al personale è garantita la continuità della posizione pensionistica e previdenziale; l'inquadramento avviene secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva;

Visto l'art. 31 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod. il quale prevede, in relazione all'istituto della mobilità inter-Enti, che il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle indennità accessorie aventi carattere di generalità, risulti inferiore a quello acquisito presso l'Ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 4. L'eventuale attribuzione delle indennità di cui agli artt. 75, 77, 78 e 79 del contratto collettivo sopra citato, riduce l'assegno personale per il periodo in cui sono corrisposte;

Vista la legge regionale 1. agosto 2019, n. 3;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 232 di data 6 ottobre 2017, n. 111 di data 14 giugno 2018, n. 197 di data 3 settembre 2019 e n. 117 di data 16 giugno 2021, nelle quali è stato disposto di procedere all'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, al fine di potenziare gli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni in materia di giustizia;

Accertato che, con decreto del Dirigente della Ripartizione IV – Gestione risorse umane rep. n. 712/RIPIV di data 10/06/2020, è stata disposta la proroga del comando presso la Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige, della Signora B.G., profilo professionale di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo – cat. D base, con assegnazione alla Ripartizione II – Enti locali previdenza e competenze ordinamentali, a decorrere dal 1. luglio 2020 al 30 settembre 2021;

Vista la nota prot. n. S007/4.7-2015-86/PAC/GB di data 19 luglio 2021, con la quale la Provincia Autonoma di Trento, chiede se persiste ancora la necessità di avvalersi della dipendente B.G., e comunica altresì che se la mobilità non è attivabile, invita l'Amministrazione regionale ad inoltrare formale richiesta di proroga del comando giustificando congruamente tale impossibilità;

Vista la nota di data 20 luglio 2021, con la quale la Signora B.G., comunica l'intenzione di essere inquadrata nei ruoli regionali;

Accertato che la dott.ssa B.G., in data 1. gennaio 2021, è stata assegnata nell'ambito della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali all'Ufficio per la previdenza e ordinamento delle APSP;

Vista la nota di data 22 luglio 2021, con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale, ha chiesto alla Direttrice dell'ufficio per la previdenza e ordinamento delle APSP e alla Dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali un parere in merito all'inquadramento nei ruoli regionali della Signora G.;

Tenuto conto che in data 23 luglio 2021, la Direttrice dell'Ufficio per previdenza e ordinamento delle APSP esprime parere favorevole all'inquadramento nel ruolo regionale della dott.ssa B.G., con decorrenza 1. ottobre 2021;

Vista la nota di data 26 luglio 2021, con la quale la Dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali esprime parere favorevole all'inquadramento nel ruolo regionale della dott.ssa B.G. con decorrenza 1. ottobre 2021;

Vista la nota di data 26 luglio 2021, con la quale l'Amministrazione regionale, in riscontro alla nota sopra citata della Provincia Autonoma di Trento, comunica che è intenzione di disporre ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento approvato con decreto della Presidente della Regione n. 8/L del 18 aprile 2001. e successive modificazioni, l'inquadramento nel ruolo regionale della dipendente provinciale dott.ssa B.G. – profilo professionale di funzionaria ad indirizzo amministrativo/organizzativo – cat. D base, a decorrere dal 1. ottobre 2021;

Vista la nota prot. n. S007/4.7-2015-86/PAC/NK di data 18 agosto 2021, con la quale la Provincia Autonoma di Trento comunica il parere positivo al trasferimento per passaggio diretto nei ruoli regionali della Signora B.G., con decorrenza 1. ottobre 2021;

Accertato che la Signora G. è inquadrata presso la Provincia Autonoma di Trento, con orario di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di funzionaria ad indirizzo amministrativo/organizzativo – cat. D base;

Vista la declaratoria del suddetto profilo professionale e ritenuto, in assenza di una diretta corrispondenza di profilo, di disporre l'inquadramento nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali sopraccitate;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 55-20/09/2018, con il quale è stata emanata la modifica del Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso, emanato con Decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2007, n. 7/L e modificato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2017, integrandolo con i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno ai vari profili professionali;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 18 di data 25 febbraio 2021, con la quale è stata ridefinita, in via temporanea, la dotazione organica del personale regionale;

Accertato, per quanto riguarda il profilo professionale di collaboratore della posizione economico-professionale C1, che, a fronte di una dotazione organica complessiva riferita al profilo professionale di collaboratore C1-C2-C3, pari a n. 80 posti a tempo pieno alla data del 1. maggio 2021, risultano disponibili alla data odierna n. 8 posti a tempo pieno;

Accertato altresì, nel rispetto del principio della proporzionale linguistica in relazione alle riserve stabilite sulla dotazione organica complessiva ai sensi dell'art. 10, comma 3 del citato regolamento, che alla data attuale risultano posti disponibili per il gruppo linguistico (OMISSIS);

Ritenuto quindi di disporre, a decorrere dal 1. ottobre 2021, l'inquadramento nel ruolo del personale regionale della Signora B.G., mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, ed in particolare nel profilo professionale di collaboratore della posizione economico-professionale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla Signora B.G., a decorrere dal 1. ottobre 2021 nonché l'eventuale riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 (Legge regionale di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 5, comma 5;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 di data 25 febbraio 2021 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" e succ. mod."

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Accertata, infine, la disponibilità di fondi sui capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.;

Ritenuto che sussistano motivi di necessità per disporre l'inquadramento mediante passaggio diretto nel ruolo del personale regionale della Signora B.G., profilo professionale di Funzionario – ind. amministrativo/organizzativo, cat. C – livello base, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1. ottobre 2021;

decreta

- di inquadrare, a decorrere dal 1. ottobre 2021, nel ruolo del personale regionale mediante passaggio diretto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2001, n. 8/L, come sostituito da ultimo con decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2013, n. 76, nel profilo professionale di collaboratore della posizione economico-professionale C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno, la dipendente della Provincia Autonoma di Trento, Signora B.G.;

- di confermare nei confronti della medesima l'assegnazione alla Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali – Ufficio per la previdenza e ordinamento delle APSP;
- di rinviare ad un successivo atto la determinazione del trattamento economico spettante alla predetta dipendente a decorrere dal 1. ottobre 2021 nonché il riconoscimento, ai fini giuridici e della progressione economica, della pregressa anzianità di servizio.

Cessa conseguentemente a decorrere dal 30 settembre 2021 (ultimo giorno) l'accoglimento in posizione di comando della medesima presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

- dott.ssa Antonella Chiusole -

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).